ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE
fondata nel 1994
"*La giustizia al servizio dei cittadini*"

CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

magistrati onorari uniti

U N I O N E NAZIONALE G I U D I C I DI P A C E
** Unagipa **

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari

SCHEDA DI SINTESI
SULLA PERMANENZA NELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO

Articolo 1

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
    a. permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;
    b. percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale;
    c. sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e hanno i loro medesimi diritti in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.
    d. concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;
    e. possono iscriversi all'albo avvocati limitatamente all'elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici e sono posti per l'intera durata dell'incarico in aspettativa non retribuita con riferimento ad altri impieghi pubblici a tempo indeterminato, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione